

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2978

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1991

Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti

ONOREVOLI SENATORI. - L'intensificarsi di gravissimi fatti di criminalità in alcune aree del Paese impone l'ulteriore adozione di immediate ed efficaci misure per rendere ancora più incisiva la lotta contro la delinquenza organizzata.

Non è più tollerabile che persone raggiunte da gravi indizi di colpevolezza per delitti di stampo mafioso possano rimanere in condizioni di proseguire la loro attività criminale sottraendosi alla custodia in carcere, così da suscitare allarme sociale e frustrazione negli organi dello Stato preposti alla difesa dell'ordinamento giuridico.

Nè è più tollerabile che ad organizzazioni criminali sempre più agguerrite non si riesca a contrapporre un adeguato coordinamento dell'azione di contrasto.

I. - Per realizzare tali finalità, l'articolo 1 del provvedimento mira ad impedire che, per i reati di maggiore allarme sociale, ove sussistano gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari previste dal codice di rito, possa ricorrersi a misure diverse dalla custodia in carcere.

Si elimina così la grave e fondata preoccupazione, ripetutamente espressa dagli

organi preposti alla sicurezza e dagli stessi operatori giudiziari, che a persone imputate di gravi delitti, e cioè di delitti di criminalità organizzata, possano essere applicate misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, con il rischio della permanenza di rapporti nell'ambiente criminale e con dispendio di energie per le forze dell'ordine incaricate della vigilanza.

L'articolo 2, sulla base delle esperienze di questi ultimi anni, rimodella i termini di custodia cautelare.

La modifica tiene conto dell'«affievolirsi» della presunzione di non colpevolezza a seguito di intervenute sentenze di condanna nei gradi di giudizio e della gravità della condanna subita in concreto, in modo che la pericolosità del soggetto in custodia si colleghi non all'astratta pena edittale (come è nel sistema vigente) bensì alla pena in concreto subita.

In particolare, le disposizioni dell'articolo 2 non modificano i termini per la fase delle indagini (per la quale rimane il richiamo alla pena edittale), mentre per le fasi del giudizio di primo e secondo grado il termine relativo alla fascia di reati più gravi è stato elevato da un anno ad un anno e sei mesi; al riguardo si è tenuto anche conto, sulla base dell'esperienza recente, della costante complessità del tipo di processi preso in considerazione.

Anche per la fase di cassazione il termine relativo alla fascia di reati più gravi è stato elevato da un anno ad un anno e sei mesi. Per tale fase, tuttavia, quando vi sia stata una doppia condanna (di merito), non è stato fissato un termine specifico, per cui varrà quel tempo che residua dopo le fasi di merito entro il termine massimo di custodia. Detto termine, inoltre, per i più gravi reati, dagli attuali quattro anni è stato portato a sei anni.

Va sottolineato che l'innovazione, senza determinare un ampliamento generalizzato del periodo di custodia, realizza una «calibratura» dei termini rispetto al nuovo atteggiarsi del modello processuale per il rilievo che vi assumono (con la formazione delle prove in giudizio) le risultanze con-

crete del dibattimento di primo grado. Sintomatico è perciò:

a) che nessun aumento di termini sia stato previsto per la fase delle indagini (dove la presunzione di non colpevolezza è particolarmente significativa);

b) che si sia avuto riguardo alla pena in concreto (e quindi alla effettiva ritenuta gravità del fatto e alla pericolosità dell'imputato);

c) che l'aumento sia stato previsto solo per le fasi in cui la presunzione di non colpevolezza presenta un livello di percezione molto affievolito.

Nell'articolo 3 è stata introdotta una nuova ipotesi di avocazione da parte del procuratore generale.

La previsione intende risolvere i problemi connessi alle difficoltà incontrate dagli uffici del pubblico ministero nello svolgimento delle indagini relative a reati di particolare complessità ed allarme sociale.

Sono note le critiche che, fin dall'origine, hanno accompagnato la previsione (articolo 371) del codice che regola i rapporti fra i diversi uffici del pubblico ministero, che procedono ad indagini collegate. Infatti la norma vigente, pur prevedendo che, in tali casi, gli uffici del pubblico ministero debbano coordinarsi tra loro, lascia allo «spontaneismo» dei singoli l'effettività del coordinamento e finisce per favorire contrasti o incertezze investigative, tanto da poter creare sconcerto nell'opinione pubblica e difficoltà per le forze di polizia, costrette, nei casi di mancato coordinamento delle indagini, a defatiganti ripetizioni degli stessi atti investigativi. Si aggiunga che l'assenza di un effettivo coordinamento incide sulla funzionalità e sulla sorte dei processi, anche perchè può portare al compimento intempestivo di alcuni atti da parte di alcuni degli uffici procedenti e all'intempestiva *discovery* di altri, con la conseguenza di consentire all'imputato di sfruttare «a proprio favore» il collegamento delle indagini in difetto di coordinamento delle stesse da parte di chi indaga.

Nè l'innovazione apportata con l'articolo 118-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (introdotto con l'articolo 9 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12), è servita a superare le difficoltà, perchè ha attribuito ai procuratori generali un potere estremamente limitato e comunque inidoneo a superare cristallizzate situazioni di contrasto.

Proprio al superamento di tali situazioni si rivolge la norma dell'articolo 3, prevedendo che, in caso di «indagini collegate» per le quali il collegamento non si sia verificato o non sia effettivo, il procuratore generale - esperite inutilmente le procedure previste dal citato articolo 118-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale - disponga l'avocazione delle indagini «autosostituendosi», così, ai procuratori originariamente procedenti.

L'avocazione presuppone, dunque, uno stallo processuale dovuto all'assenza del coordinamento, ma è consentita anche nei casi in cui si verificano, sempre nella trattazione dei procedimenti per fatti di particolare allarme sociale (articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale) e pur se non relativi a indagini collegate, altre «gravi esigenze processuali», che non è parso opportuno tipizzare altrimenti, potendosi esse concretizzare in fatti della più varia specie incidenti sulla funzionalità dell'apparato di accusa.

Proprio a tale fine - per consentire cioè il controllo sulle ragioni dell'avocazione, sulla condotta del procuratore generale e su quella dei pubblici ministeri «avvocati» - è parso necessario prevedere che l'avocazione avvenga con decreto motivato e che questo sia trasmesso al Consiglio superiore della magistratura (articolo 4); è stato perciò modificato l'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario con la eliminazione dell'inciso «per inerzia del pubblico ministero», in modo che in tutte le ipotesi di avocazione (e non soltanto in quelle «per inerzia») il provvedimento debba essere trasmesso al Consiglio.

Infine è stata inserita con l'articolo 10 una norma con la quale si stabilisce espressamente che le nuove disposizioni sui termini di custodia si applicano anche ai procedimenti in corso.

II. - Il decreto-legge intende perseguire un ulteriore obiettivo: si è inteso contrastare adeguatamente l'inconveniente determinato dalla endemica scoperta di alcuni uffici giudiziari.

In proposito occorre rilevare che l'inamovibilità è istituito disciplinato dall'articolo 107 della Costituzione, ispirato dalla necessità di garantire adeguatamente l'esercizio della giurisdizione e volto ad assicurare un giudice indipendente e imparziale nell'interesse della collettività.

Il diritto del magistrato al mantenimento della sede e della funzione, se rappresenta lo strumento attraverso il quale trovano attuazione i principi di autonomia e di indipendenza, non può avere tutela assoluta (e in concreto non ha detta tutela essendo previste eccezioni nello stesso articolo 107, sia pure con riserva di legge) ma può talvolta subire condizionamenti o limitazioni. Più precisamente esso è destinato a cedere quando dalla sua attuazione derivano pregiudizi per quei valori che la Carta costituzionale ha inteso garantire con la inamovibilità, ed è comunque suscettibile di un equo bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, come quelli relativi al buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 97).

In altri termini, se è certo che per adempiere alla sua funzione il giudice deve essere libero da condizionamenti e quindi non esposto a trasferimenti rimessi alla incontrollata volontà altrui, è pur vero che tale libertà non può rappresentare di per sé un privilegio, ed è riconosciuta solo in quanto strumento attraverso il quale l'attività giudiziaria trova adeguata e corretta espressione.

Lo stesso legislatore, d'altro canto, ha già previsto nell'ordinamento giudiziario diversi casi di deroga alla inamovibilità: si ricordano, a titolo esemplificativo, il trasferimento per incompatibilità, per riduzione di organico, per progressione nelle funzioni.

Ora, si tratta di ridare efficienza alla macchina giudiziaria nell'interesse della stessa amministrazione della giustizia oltre che dell'intera collettività, non essendo certamente possibile, a fronte dell'estender-

si dell'attacco della criminalità organizzata, assistere impotenti alla cronica vacanza di uffici, soprattutto ove tale attacco è drammaticamente corposo; nè ostacoli ordinamentali, in virtù di interpretazioni esasperatamente restrittive, possono trasformare in oggettivo privilegio il principio di inamovibilità, posto a garanzia del cittadino e del buon funzionamento della giustizia.

Le esigenze di contrastare in modo adeguato il dilatarsi del fenomeno criminale sono particolarmente avvertite dall'intero corpo sociale e non sono ulteriormente differibili: la prolungata scopertura degli uffici giudiziari più esposti, indebolendone l'efficienza e talora paralizzandone l'attività, impone l'assoluta ed improcrastinabile necessità di un intervento normativo con ricorso alla decretazione d'urgenza.

Sui contenuti del provvedimento, si osserva innanzitutto che esso contiene disposizioni le quali, contrariamente alla disciplina contenuta nel testo del disegno di legge recante interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia (atto Senato n. 2442-B, ora atto Camera n. 5159-B), che ha un ambito di applicazione più ristretto (articolo 4) e non formula chiari criteri direttivi, configurano specifiche e predeterminate ipotesi di trasferimenti non rimessi alla valutazione discrezionale di altri organi, ma demandati al Consiglio superiore della magistratura, perciò compatibili con il dettato costituzionale.

In particolare, nell'articolo 5 sono stabiliti i presupposti per la individuazione delle sedi presso cui operare il trasferimento di ufficio, che consistono: in una preventiva duplice pubblicazione delle sedi sul bollettino ufficiale del Ministero, rimasta senza effetto; in un conseguente inserimento delle sedi in uno speciale elenco, da pubblicare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Nell'articolo 6 è fissato come parametro di riferimento temporale per l'esistenza delle condizioni e dei presupposti che giustificano il trasferimento di ufficio quel-

lo della data di pubblicazione dell'elenco. Sono poi dettati i criteri per la individuazione delle sedi da cui trasferire il o i magistrati, nonchè i presupposti necessari e cioè: che l'ufficio originario sia occupato dal magistrato da almeno due anni, che la scopertura di organico che si verrebbe a creare in conseguenza del tramutamento non sia superiore al 20 per cento; che le funzioni da svolgere nell'ufficio di destinazione siano identiche a quelle di provenienza.

Si intende in tal modo assicurare un minimo di continuità negli uffici e una sufficiente anzianità nel servizio, evitare un inutile e miope spostamento di personale, determinando analoghe scoperture di organico negli uffici dai quali si dovrebbe operare il trasferimento, valorizzare le professionalità specificamente acquisite.

Il trasferimento deve essere realizzato con magistrato facente parte dello stesso distretto o, subordinatamente, dei distretti limitrofi o, ancor più subordinatamente, dei distretti più vicini, tali dovendosi considerare, secondo criteri obiettivi, quelli in cui minore sia la distanza chilometrica ferroviaria o marittima fra i rispettivi capoluoghi.

Una volta stabilito il distretto di cui deve far parte il magistrato da trasferire, occorre individuare l'ufficio di appartenenza (di natura omologa a quella dell'ufficio di destinazione), nonchè la persona da trasferire.

A tal fine viene preso in considerazione l'ufficio del distretto con minore percentuale di scopertura dell'organico e, in caso di omogeneità di situazione, quello con l'organico più consistente.

Nell'ambito dell'ufficio così individuato viene scelto il magistrato con minore anzianità nel ruolo, criterio residuale questo che, in mancanza di altri più razionali, appare preferibile.

Quanto al criterio di collegamento del magistrato da trasferire con la sede da occupare, nel caso di pluralità di sedi sembra logico tener conto delle indicazioni degli interessati, manifestate secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità.

La possibile mancanza di indicazioni comporta la necessità di predeterminare un

criterio suppletivo che, sotto il profilo della razionalità, può essere convenientemente fissato nella destinazione all'ufficio con organico più ampio (in cui verosimilmente sono trattate questioni di maggiore delicatezza e spessore giuridico) del magistrato con maggiore anzianità di servizio, e quindi più esperto.

Nell'articolo 7 si dispongono vincoli temporali per i successivi tramutamenti del magistrato trasferito d'ufficio: egli, intanto, non potrà essere interessato da un analogo provvedimento se non dopo otto anni da quello precedente e, ai fini di garantire una adeguata permanenza nella sede di destinazione, non potrà ottenere trasferimenti a domanda se non dopo che siano trascorsi almeno tre anni.

Quest'ultima disposizione, per evidenti ragioni di equilibrio, impone un'analogha limitazione per i trasferimenti di ogni altro magistrato. A tale fine è sembrato opportuno anticipare l'introduzione di quella modifica dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, già inserita nel citato disegno di legge governativo concernente interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari, che da ultimo è stato approvato dal Senato nella seduta del 1° agosto 1991 ed è attualmente all'esame della Camera dei deputati: disposizione che fissa in quattro anni il periodo minimo di permanenza in una determinata sede od in una data funzione (articolo 2 del citato atto Senato n. 2442-B, ora atto Camera n. 5159-B).

Le disposizioni del decreto risultano incompatibili con quelle contenute negli articoli 9 e 9-bis delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, delle quali si dispone esplicitamente l'abrogazione.

In sostanza, anche in relazione alle procure della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali, il Consiglio superiore della magistratura potrà deliberare la copertura o meno dei posti rimasti vacanti, valutando discrezionalmente le concrete esigenze dei rispettivi uffici;

l'individuazione dei magistrati da trasferire avverrà con i nuovi criteri che valorizzano le professionalità acquisite e, principalmente, verrà superata l'attuale disciplina per la quale non si tiene conto della situazione del personale degli uffici di provenienza.

III. - Il ricorso alla decretazione di urgenza è imposto dalla necessità di immediate ed efficaci misure.

In particolare si vuole evitare che imputati di gravissimi reati, quali sono quelli di stampo mafioso o comunque connessi a fenomeni mafiosi, possano beneficiare degli arresti domiciliari e di altre misure non custodiali, con pericolo di fuga e di prosecuzione della loro attività criminosa e, per altro verso, con notevole dispendio di energia per le forze di polizia impegnate nei relativi controlli. Nel contempo si intende rispondere alla esigenza di evitare che l'oggettiva complessità dei procedimenti per reati di criminalità organizzata possa comportare la rimessione in libertà per scadenza dei termini di custodia cautelare di soggetti altamente pericolosi, esponendo la collettività a gravissimi rischi e rafforzando indirettamente la strategia criminale. Allo stesso fine si rende improcrastinabile l'adozione di misure idonee per potenziare e rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine. In questo quadro risulta non più ulteriormente tollerabile il fenomeno della difficoltà di provvedere alla integrale copertura di sedi giudiziarie nelle zone più esposte all'azione della criminalità organizzata.

Il disegno di legge, in ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, viene quindi presentato alle Camere per la conversione.

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 163.

Decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1991.

Disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare che imputati di gravissimi reati possano avvalersi degli arresti domiciliari, con rilevanti difficoltà ad effettuare i dovuti controlli; che in casi analoghi la complessità dei processi impedisca, con gli attuali termini di custodia, la permanenza della misura cautelare sino alla decisione definitiva; che la coerenza delle indagini non sia ostacolata dall'assenza di un effettivo coordinamento tra gli organi procedenti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la copertura di uffici giudiziari vacanti, specie nelle aree maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, con trasferimenti di ufficio di magistrati in difetto di domande;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche in tema di criteri di scelta delle misure cautelari)

1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, già modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: «o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure» sono soppresse.

2. Nel comma 2 dell'articolo 299 del codice di procedura penale la parola: «Quando» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3, quando».

Articolo 2.

(Modifiche in tema di termini della custodia cautelare)

1. L'articolo 303 del codice di procedura penale è così modificato:

a) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1);

3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;»;

b) al comma 1, lettera c), i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) sei mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;

2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;

3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;»;

c) la lettera d) del comma 1 è sostituita dal seguente:

«d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero o dalla parte civile, si applica soltanto la disposizione del comma 4.»;

d) al comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a);

c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.».

Articolo 3.

(Modifiche alla disciplina dell'avocazione)

1. Nell'articolo 372 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì, con decreto motivato, l'avoca-

zione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), nonché dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, quando sussistono gravi esigenze processuali ovvero, trattandosi di indagini collegate, non è stato promosso o non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previsto dall'articolo 371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.».

2. Il comma 1 dell'articolo 118-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, è sostituito dal seguente:

«1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice, ne dà notizia al procuratore generale presso la corte di appello. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne dà segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento.».

Articolo 4.

(Trasmissione al Consiglio superiore della magistratura del decreto di avocazione)

1. Nel comma 6 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, le parole: «per inerzia del pubblico ministero» sono soppresse.

Articolo 5.

(Elenco di sedi non richieste)

1. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia, individua annualmente le sedi non richieste tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni disposte a norma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Consiglio superiore della magistratura pubblica un elenco delle sedi non richieste indicate nel comma 1 e di cui ritiene urgente la copertura.

Articolo 6.

(Trasferimenti di ufficio)

1. Dopo la pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste, il Consiglio superiore della magistratura delibera sulle domande di

tramutamento eventualmente sopravvenute per tali sedi, sospende l'esame di tutte le altre e, nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblicazione, provvede alle coperture con trasferimenti di ufficio di magistrati assegnati a funzioni identiche a quelle concernenti i posti da ricoprire. I magistrati da trasferire sono individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 6. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al venti per cento dell'organico o che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno di due anni, nè quelli in servizio presso sedi comprese nell'elenco di cui all'articolo 5.

2. La percentuale di cui al comma 1 viene calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5. Se tale scarto è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

3. Le condizioni per il trasferimento di ufficio debbono sussistere alla data di pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste.

4. Il trasferimento di ufficio si realizza con magistrati che prestano servizio nel medesimo distretto nel quale sono compresi i posti da coprire e, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o in quelli più vicini. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina.

5. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto per il quale è minore la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Analogamente si considera più vicino il distretto il cui capoluogo ha la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, più breve rispetto al capoluogo del distretto in cui è compreso l'ufficio da coprire.

6. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di copertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo e che abbia un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina.

7. Se in uno stesso distretto vi sono più uffici da coprire a norma del comma 1, si tiene conto delle indicazioni di gradimento espresse secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. In difetto di indicazioni il magistrato con maggiore anzianità è destinato all'ufficio con organico più ampio.

Articolo 7.

(Ulteriori trasferimenti)

1. I magistrati trasferiti d'ufficio a norma del presente decreto, non possono essere nuovamente trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi otto anni dall'iniziale provvedimento di trasferimento d'ufficio e non possono essere trasferiti a domanda prima di tre anni dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici e gravi motivi di salute.

Articolo 8.

(Trasferimenti successivi)

1. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 194. - *(Tramutamenti successivi)*. - Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta od accettata, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio. Il termine è ridotto a due anni per la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari».

Articolo 9.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Sono abrogati gli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12.

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9-ter del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, è sostituito dal seguente: «Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina».

Articolo 10.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni dell'articolo 2, relative ai termini di durata della custodia cautelare, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - MARTELLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI